



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanzaordinariaprima...convocazione - seduta pubblica.....

OGGETTO: RELAZIONE SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. DETERMINAZIONE.

L'anno DUEMILASEDICI addì DICIOOTTO del mese di MAGGIO alle ore 21,10 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

	Presente	Assente
1 - GRUPPI MANOLA	X	
2 - FAGNONI ANGELA	X	
3 - DEMICHELI LUIGI	X	
4 - MODENESI ROBERTO	X	
5 - GNOCCHI GIACOMO	X	
6 - BURZONI GLORIA	X	
7 - CINO MARCO	X	
8 - GANDOLFI ELENA	X	
9 - AMICI ALESSANDRO	X	
10 - SERENA CARLA ECCHER	X	
11 - BERGONZI PAOLO	X	
12 - CARUSO FRANCESCO	X	
13 - CARINI PAOLA	X	
TOTALE N.	13	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Corti, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Avv. Manola Gruppi, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 17 DEL 18/05/2016

OGGETTO: RELAZIONE SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. DETERMINAZIONE.

IL SINDACO chiama in trattazione l'oggetto e ne illustra sinteticamente il contenuto.

L'ASSESSORE DEMICHELÌ LUIGI accenna all'efficacia del sistema Lepida.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli" - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che potesse produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
 - buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
 - tutela della concorrenza e del mercato.
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

DATO ATTO CHE:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- la suddetta relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

DATO ATTO che il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie* è stato predisposto entro la data del 31 marzo 2015, per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "**APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**" completo del seguente allegato A) relativo al Piano di razionalizzazione delle società partecipate e relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, c. 611 della L. 190/2014;

EVIDENZIATO che questa Amministrazione detiene un'unica partecipazione societaria e precisamente:

-LEPIDA S.p. A. con la partecipazione di una (1) quota pari ad € 1.000,00 di valore nominale ed una percentuale di partecipazione al capitale pari allo 0,0015% (alla data della deliberazione di C.C. n. 9 del 20/05/2015 tale quota di partecipazione risultava pari allo 0,0016%);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 31 del 17.03.2016 con la quale è stata proposta l'approvazione della Relazione illustrativa sui risultati conseguiti in relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate dando atto che si sarebbe provveduto in merito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

RITENUTO, con il presente atto, di approvare e fare propria la "*Relazione sui risultati conseguiti in merito al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*" Allegato B);

VISTO l'allegato A) relativo al parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI n. 13 su n. 13 consiglieri presenti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. **Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. **Di approvare** l'allegata *Relazione illustrativa sui risultati conseguiti* a firma del Sindaco, in relazione al *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **Di disporre:**
 - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
 - la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune
 - la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI n. 13 su n. 13 consiglieri presenti espressi in forma palese per alzata di mano;

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il provvedimento immediatamente eseguibile.

Allegato A

OGGETTO: RELAZIONE SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. DETERMINAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Nani Ivana – Responsabile del Settore Segreteria ed Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, li 13.05.2016

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Nani Ivana)



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rimondi Silvana, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, li 13.05.2016

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Silvana Rimondi)



COMUNE DI PONTENURE

Relazione illustrativa sui risultati conseguiti in merito al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

ai sensi dell'art.1 comma 612 della Legge 190/2014

Allegato alla Delibera di C.C. N. 17 del 18/05/2016

L

La legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 ha previsto la redazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, che contenga le modalità, i tempi di attuazione ed i risparmi da conseguire entro il 31 Dicembre 2015.

Appare anzitutto utile ricostruire l'iter temporale e normativo nel solco del quale si pone il sopra citato piano operativo di razionalizzazione delle società:

- L'art.3 comma 27 della Legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) recita testualmente: "*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici...*". Questa norma risulta essere una norma "cardine" del nostro ordinamento, che ha ispirato anche la relazione del Commissario alla "Spending Review" Cottarelli, la quale pone i fondamenti giuridici relativamente alla capacità degli enti locali di detenere partecipazioni in società di capitali, e ne traccia e ne delimita i termini entro i quali tali partecipazioni, da parte di un ente locale, hanno fondamento giuridico ed economico di esistere.
- L'art. 3 comma 29 della Legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) recita: "*Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. E' importante rimarcare il principio della norma, ovvero la cessione, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, delle società e delle partecipazioni per quelle realtà che non soddisfino esigenze alle quali gli enti locali sono chiamati, per la loro mission istituzionale, ad adempiere e soddisfare.*"
- L'art.1 comma 569 della Legge di Stabilità per il 2014 (L.147/2013) recita: "*Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.*" Tale previsione normativa ha esteso il termine entro il

quale nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, andavano cedute a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 della medesima Legge.

- L'art. 1 comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015 (L.190/2014) recita: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"*. I principi espressi nella legge di stabilità per l'anno 2015 sono molto chiari: a decorrere dall'anno 2015 i Comuni (ed altre amministrazioni pubbliche) avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

La normativa, quindi, individua le pubbliche amministrazioni che sono i soggetti attivi dell'opera di razionalizzazione, includendo i Comuni e le altre amministrazioni locali. L'obiettivo che il Piano di Razionalizzazione (che per comodità chiameremo PdR) deve pertanto prefiggersi è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, seguendo dei criteri ben definiti:

- Eliminazione delle società non indispensabili: per "indispensabili" si intendono quelle società che svolgono attività non diversamente ottenibili dal mercato, ovvero società che si occupano di produzione di servizi o attività strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell'ente, e comunque di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso;

- Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: il principio può sembrare perfino banale, ma secondo quanto riportato nel documento del 7 Agosto 2014 del commissario alla *spending review* Cottarelli, sono state censite oltre mille trecento società con un fatturato inferiore a centomila euro, ed oltre tremila partecipate senza o con meno di 6 dipendenti, ed in molti casi il numero dei dipendenti è inferiore a quello dei componenti dei Consigli di Amministrazione; in altri casi si è accertato che alcune società partecipate sono delle "scatole vuote" che gestiscono affidamenti *in house* esclusivamente attraverso subappalti;
- Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: in ossequio al principio di non proliferazione degli organismi esterni alla PA che svolgono attività analoghe;
- Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo, delle strutture aziendali ecc.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

E' compito della presente relazione specificare quali sono state le scelte che l'Amministrazione ha inteso adottare, circa le modalità di razionalizzazione del "portafoglio" societario (mantenimento, dismissione, fusione-aggregazione tra società, internalizzazione di servizi), i tempi di attuazione e gli eventuali risparmi conseguiti. I tempi che la Legge prescrive sono precisi e definiti: entro il 31 Marzo 2015 era necessario approvare il piano di razionalizzazione; entro il 31 Dicembre 2015 si doveva ultimare il processo di razionalizzazione; entro il 15 Marzo 2016, è necessario predisporre una relazione sull'attuazione del suddetto piano e sui risultati conseguiti.

La presente Relazione dovrà essere inviata per il controllo alla Corte dei Conti, e sarà pubblicata, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale dell'Ente, per il sano e doveroso controllo della cittadinanza e di tutti gli attori interessati alla sua attuazione.

Si intende pertanto esplicitare, per l'unica Società partecipata dal Comune di Pontenure, qual è l'attuale situazione economico-patrimoniale, e quali sono state le scelte dell'Amministrazione.

La Società LEPIDA S.P.A, con sede in Bologna, è stata costituita dalla Regione Emilia Romagna con lo scopo di assicurare i servizi relativi alla fornitura di una rete a banda larga destinata a collegare le pubbliche amministrazioni della Regione. Vi fanno parte 421 soci, tra cui la maggior

parte dei Comuni del territorio, 36 Unioni di Comuni, 8 province, 11 consorzi di bonifica, aziende sanitarie e ospedaliere e la maggioranza delle università della Regione Emilia Romagna.

La Regione Emilia Romagna detiene una partecipazione attualmente pari al 99,347% del capitale sociale; seguono il Comune di Ventasso (0,0076%), il Comune dell'Alto Reno Terme (0,0031%), il Comune di Montescudo-Monte Colombo (0,0031%), il Comune di Polesine Zibello (0,0031%), il Comune di Roncofreddo (0,0031%), la Società Lepida, con una partecipazione pari allo 0,0115%; tutti gli altri soci detengono una partecipazione paritetica pari allo 0,0015% ciascuno, e complessivamente pari allo 0,6315% del capitale sociale.

Il capitale sociale è pari ad Euro 65.526.000.

Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a 72 unità. Compete al soggetto detentore della partecipazione maggioritaria vigilare sul rispetto e sul corretto adempimento della normativa in materia di contenimento delle spese di personale.

La Società Lepida SpA è:

- strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida
- motore dell'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per la attuazione dell'Agenda Digitale
- garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull'intero territorio regionale, operando per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio
- supporto all'amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse;
- produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo telematico del relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del mercato.

Il Comune di Pontenure risulta titolare di una partecipazione a tale società pari allo 0,0015% (cui corrisponde un'azione del valore nominale di 1.000,00 euro). L'adesione del Comune a Lepida S.p.A. è avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/09/2010, avente ad oggetto: "Approvazione dell'adesione all'aumento di capitale di LEPIDA S.P.A. e sottoscrizione di un'azione da 1.000,00 euro".

Nel 2014 il Comune di Pontenure ha approvato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2014, avente ad oggetto: "Approvazione della Convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia Romagna", con la quale si è deliberato di stabilire un nuovo patto tra le Amministrazioni dell'Emilia-Romagna, di durata quinquennale, prorogabile,

che stabilisce il funzionamento della Community Network Emilia-Romagna nel perimetro di azione così definito nei seguenti assi di riferimento/intervento:

- o Costruire e gestire politiche di sistema in ambito ICT;
- o Valorizzare ed agevolare il processo di riordino istituzionale e la gestione associata delle funzioni e dei servizi attraverso l'ICT;
- o Favorire l'attivazione dei processi di semplificazione amministrativa attraverso il ricorso all'ICT

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione attualmente composto da due membri, e cioè un Presidente ed un amministratore, cui sono attribuiti i poteri per la gestione della società secondo quanto stabilito nello statuto sociale. I relativi compensi sono pubblicati nella sezione Trasparenza del sito internet della Società Lepida.

Gli esercizi 2012, 2013 e 2014 si sono chiusi con un utile d'esercizio, pari rispettivamente, ad Euro 430.829,00, 208.798,00 e 339.909,00.

Appaiono quindi evidenti e dovute due considerazioni, in base alle quali la scelta dell'Amministrazione non può essere difforme dal mantenimento della minima quota societaria: la prima è che la strumentazione informatica e l'accesso alle reti di banda larga non possono essere in alcun modo impediti né limitati, pena la paralisi dell'attività amministrativa dell'ente; la seconda è che, data la composizione societaria estremamente frammentata, con il socio principale (la Regione Emilia Romagna) che detiene il 99,347% delle quote, non è possibile in alcun modo intervenire/influenzare la gestione societaria, in merito a possibili risparmi o economie da mettere in atto. Resta pertanto indispensabile il mantenimento della partecipazione, anche in considerazione delle utilità arretrate, rilevando come non sia possibile agire nel senso di ridurre la quota di partecipazione, essendo la stessa già contenuta in una singola azione.



Il Sindaco
Avv. Manola Gruppi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manola Gruppi", written over the printed name.

Sottoscritto: **IL SINDACO**
f.to Avv. Manola Gruppi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Enrico Corti

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PONTENURE DAL 23 MAG. 2016 e vi rimarrà
per 15 gg.

ATTESTA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to Ivana Nani

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Enrico Corti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal **18.05.2016**


per dichiarazione di immediata esecutività
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, D.lgs.n. 267/2000

Pontenure, li 23 MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Enrico Corti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pontenure, li 23 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Corti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Corti", written over the printed name of the municipal secretary.